



Il Ministro della Salute Ferruccio Fazio ci ripensa e decide che è possibile - in certi casi - modificare il naturale aspetto dei cani intervenendo chirurgicamente per asportare parti della coda e delle orecchie.

Così, nonostante la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 – che, all’articolo 10, espressamente afferma “... gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie ... saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale ...” - e nonostante la Legge 4 novembre 2010 n. 201 – che, all’articolo 2, chiaramente precisa “... piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione (europea per la protezione degli animali da compagnia)..., a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ...” - il Ministro della Salute Fazio ha recentemente firmato la Circolare prot. 4902 del 16 marzo 2011, intitolata “indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività”.

Sul presupposto di fornire ai soggetti interessati linee di indirizzo ed indicazioni tecniche riguardo l’attuazione della stessa legge n. 201, la direttiva afferma apertamente che “ ... sussiste la possibilità di eseguire in via eccezionale interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell’interesse dell’animale qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario ... la fattispecie in questione è riferibile

all'intervento di caudotomia (cioè il taglio della coda) effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro nonché in quelle di natura sportivo - venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio espongono l'animale al rischio di fratture ferite e lacerazioni alla coda ...".

Immediata e forte la reazione di Carla Rocchi, presidente nazionale dell'E.N.P.A.: "dire che sono allibita è un eufemismo. Oltre a ritenere ammissibile una pratica che personalmente ritengo una forma di maltrattamento, poiché non ha altra giustificazione se non quella di soddisfare un vezzo narcisistico, il Ministro pretende addirittura di giustificarla con la tutela degli stessi cani".

"Se la questione fosse effettivamente nei termini proposti da Fazio, continua l'E.n.p.a., allora tutti i quattrozampe che scorrazzano liberamente nei nostri boschi o nelle nostre campagne – ovvero nelle zone di fitta vegetazione – sarebbero a rischio di incidenti e dovrebbero quindi essere sottoposti al taglio della coda e delle orecchie".

"Ovviamente – prosegue la Rocchi - così non è. La controprova all'infondatezza delle argomentazioni la fornisce la stessa Convenzione di Strasburgo che difatti non prevede alcuna deroga a favore dei cacciatori" (www.enpa.it).

Molto accese anche le affermazioni da parte della L.A.V. (espresse con comunicato stampa del 22 marzo 2011 www.lav.it): "... la LAV ritiene tale indicazione fuorviante e impraticabile. Le uniche eccezioni a tale divieto sono infatti autorizzate solamente nel caso in cui un veterinario consideri un intervento non curativo necessario per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse di un determinato animale. L'interesse da tutelare dunque è quello di un determinato animale, di un particolare soggetto, non di una categoria di cani impiegati per una particolare attività..." .

Non sono mancate, infine, le repliche dell'A.N.M.V.I. che ha chiesto al Ministro un urgente confronto: "... la Convenzione e la legge di ratifica n.201/2010, correttamente e chiaramente, attribuiscono al Medico Veterinario, e solo al Medico Veterinario, la competenza, la scienza, la coscienza e l'autorevolezza necessarie ad applicare il divieto in parola e le relative eccezioni. Si ritiene pertanto che l'iniziativa del Ministro della Salute, nell'individuare delle fattispecie eccezionali, sopravvanti l'autorità decisionale del Medico Veterinario e le collochi al di fuori dell'alveo decisionale attribuito dalla Legge al Medico Veterinario ..." (www.anmvioggi.it).

Facile pertanto intuire come il taglio della coda potrebbe causare gravi difficoltà di comunicazione sia tra animali che nel rapporto con gli umani, conducendo facilmente all'aumento dell'aggressività

E ciò riguarda tanto il rapporto del cane con l'uomo quanto quello con gli altri animali: pertanto il taglio della coda potrebbe condurre a malintesi nell'interazione sociale, con l'uomo e con altri cani, in grado di produrre conseguenze gravi. Basti pensare ai bambini, che potrebbero avere grandi difficoltà nel capire l'umore e le intenzioni di un cane la cui coda è stata rimossa.

La coda, nella gran parte degli animali e soprattutto nei cani, ha due importanti funzioni, la prima relativa al mantenimento dell'equilibrio dell'animale, e la seconda riconducibile alla sua attività comunicativa. Di fatto la coda del cane non solo sostiene e stabilizza la parte posteriore aiutando l'equilibrio nelle sue varie attività, ma, con il suo portamento e il continuo movimento è poi indubbiamente fondamentale nella comunicazione della condizione emotiva e dell'umore del cane, compresi l'amicizia, la dominanza, la sottomissione e l'antagonismo.

Circolare ministeriale prot. 4902 del 16/03/2011 □ □ □



(1,95 Mb)